

Assenze del personale a tempo determinato (nei limiti di durata della nomina)

TIPOLOGIA ASSENZA CCNL 29/11/2007	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO	RETRIBUZIONE E VALIDITA' DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO
<p>Per malattia (CCNL – art. 19, commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 11) Procedura - L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla scuola in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. - Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata il certificato medico entro i 5 giorni successivi all'inizio della malattia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno e docente IRC con servizio inferiore a 4 anni: 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spetta: al 100% nel 1° mese di assenza; al 50% nel 2° e 3° mese; 0% nel restante periodo; • Docenti assunti con contratto a tempo determinato per "brevi" supplenze: gg. 30 complessivi per anno scolastico retribuiti al 50% 	<ul style="list-style-type: none"> • I periodi al 100% o al 50% della retribuzione sono validi a tutti gli effetti; • I periodi senza stipendio (0%) non sono validi ad alcun effetto.
<p>Per terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da gravi patologie (CCNL – art. 19, comma 15)</p>	<p>gg. necessari per ricovero ospedaliero, day-hospital, terapie certificate (da escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia)</p>	<p>100% a tutti gli effetti</p>
<p>Permessi retribuiti (CCNL – art. 19, commi 9 e 13)</p>	<p>gg. 3 per evento luttuoso: morte del coniuge, di parenti entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli), di affini entro il 1° grado (suoceri)</p>	<p>100% a tutti gli effetti</p>
<p>Permessi non retribuiti (CCNL – art. 19, comma 7 e 8)</p>	<p>Il dipendente ha diritto, sulla base di idonea documentazione, anche autocertificata, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gg. 8 per anno scolastico per la partecipazione a concorsi ed esami (compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio) • gg. 6 per motivi personali o familiari 	<p>0% interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti</p>
<p>Per matrimonio (CCNL - art. 19, comma 12 e 13)</p>	<p>15 gg. consecutivi (in occasione dell'evento, con possibilità di anticipo o differimento della fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all'evento medesimo, come da nota ARAN prot. 7944 del 19.11.2003)</p>	<p>100% a tutti gli effetti</p>
<p>Permessi per assistenza al figlio handicappato in situazione di gravità (L. 5.2.1992, n. 104, art. 3, comma 2 e 3) (CCNL - art. 15, comma 6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita (in alternativa al prolungamento del congedo parentale); 1 ora in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore; • gg. 3 mensili dopo il compimento del terzo anno di vita 	<p>100% a tutti gli effetti</p>
<p>Permessi per assistenza a parenti o affini handicappati (L. 5.2.1992, n. 104, art. 33, comma 3) (CCNL - art. 15, comma 6)</p>	<p>gg. 3 mensili</p>	<p>100% a tutti gli effetti</p>

BREVE MEMORANDUM SINDACALE

<p>Permessi per esigenze di persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità (L. 5.2.1992, n. 104, art. 33, comma 6)</p>	<p>gg. 3 mensili o 2 ore di permesso giornaliero (1 ora in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore)</p>	<p>100% a tutti gli effetti</p>
<p>Assenza per adempiere funzioni presso uffici elettorali (L. 29.1.1992, n. 69) (MPI - circolare 29.4.1992, n. 132)</p>	<p>gg. necessari all'effettivo impegno. I dipendenti civili dello stato hanno diritto al riposo compensativo in base all'articolazione del proprio orario di servizio settimanale: a) per la domenica, se articolato su 6 giorni; b) per il sabato e la domenica, se articolato su 5 giorni</p>	<p>100% a tutti gli effetti</p>
<p>Assenza per donazione di sangue (L. 13.7.1967, n. 584) (MPI - circolare 18.4.1977, n. 155)</p>	<p>24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo (quantitativo minimo per la donazione: 250 grammi)</p>	<p>100% a tutti gli effetti</p>
<p>Infortunio sul lavoro (CCNL - art. 20, comma 1 e 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gg. necessari alla completa guarigione clinica; • detti giorni si escludono dal computo dei giorni di assenza per malattia; • anche a valere su eventuale ulteriore "nomina" conferita in costanza di patologia 	<p>100%</p>
<p>Malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (CCNL - art. 20, comma 2 e 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gg. secondo prognosi • detti giorni sono comunque da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita; • anche a valere su eventuale ulteriore "nomina" conferita in costanza di patologia. 	<p>100%</p>
<p>Aspettativa per famiglia, di lavoro, personali e di studio (CCNL - art. 18, commi 1 e 2) (d.P.R. 10.1.1957, n. 3, artt. 69 e 70)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per il solo personale con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno; • periodo massimo richiedibile: 1 anno • ai fini del calcolo del suddetto anno due periodi di aspettativa non si sommano se tra essi c'è un intervallo superiore a 6 mesi; • in un quinquennio l'aspettativa non può superare in ogni caso la durata di 2 anni e mezzo 	<p>0% (periodi non computabili né per la progressione di carriera, né per il trattamento di quiescenza e previdenza ma riscattabili ai soli fini pensionistici)</p>

Ferie

Il supplente matura il diritto alle ferie proporzionalmente ai giorni di servizio prestati nel corso dell'anno scolastico, da godere, su sua richiesta, e, se docente, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. In caso di mancata fruizione delle ferie, le stesse saranno liquidate al termine di ciascun rapporto di lavoro (v. C.M. n. 244 del 1999). La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale e Pasqua; periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno) non deve considerarsi obbligatoria: pertanto, il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto d'impiego e in tali suddetti periodi di sospensione, non abbia chiesto di fruire delle ferie, ha diritto al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.